

AMMISSIONE ESAME

criteri di ammissione all'esame di Stato delle classi quinte, come previsti dall'art. 13, comma 2 del d.lgs. n.62/2017:

- In relazione al requisito della «frequenza per almeno tre quarti del monte ore personalizzato» le istituzioni scolastiche valutano le deroghe «di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del D.lgs. 62/2017 ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica».
- Per l'a.s. in corso non è requisito la partecipazione alle prove predisposte dall'INVALSI;
- Non è indispensabile aver completato l'attività legata ai FSL secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;
- Votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.